

COPIA



CITTA' DI SERSALE

Provincia di CATANZARO

AREA 2: Finanziaria e Personale

DETERMINAZIONE

Oggetto:	Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022 (CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018).
-----------------	--

CIG:

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il decreto n.6 prot. n. 4940 del 21.07.2022 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 23 in data 07/07/2022, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 24 in data 07/07/2022, esecutiva, e successive modificazioni e integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;
- con delibera di Giunta Comunale n. 121 in data 25/10/2022, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2022-2024;

Premesso che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
 - o **RISORSE STABILI**, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
 - o **RISORSE VARIABILI**, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Vista la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata il 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.”

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del*

contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Visto l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;*

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2022;

Ricordato che il fondo dell'anno 2016 era pari a complessivi € 99.414,00 e che il tetto di spesa insuperabile, al netto delle voci escluse;

Riassunto il quadro attuale di rispetto del tetto di riferimento del salario accessorio 2016, al fine di verificare i limiti per l'anno 2022 nel prospetto allegato al presente atto (**ALL. A**):

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”.*

Preso atto di quanto disposto dall'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 in relazione alle modalità di determinazione del tetto massimo di spesa per assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 20 aprile 2020, come stabilito dal D.M. 17 marzo 2020;

Rilevato inoltre che l'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 dispone, tra l'altro: *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”*

Vista a tal proposito la nota della Ragioneria generale dello Stato dello scorso 1° settembre 2020 ad oggetto: *“Istruzioni circa le modalità per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019”;*

Preso atto che la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 fa proprie le

determinazioni della RGS in relazione alla quantificazione del limite di spesa in rapporto alle variazioni effettive intervenute nel numero dei dipendenti a tempo indeterminato tra l'esercizio 2018 e l'esercizio 2022;

Rilevato pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

Dato atto che:

- nel corso dell'anno 2022 non sono previste cessazioni di personale che permettono l'incremento della parte stabile del fondo per retribuzione d'anzianità;
- non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;
- che nella definizione delle risorse variabili per l'anno 2022:
non sono state inserite le somme derivanti dall'applicazione dell'art. 15, c. 1, lett. k), comprensive di quelle relative agli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, D.Lgs. n. 50/2016);
non sono state inserite le somme derivanti dall'applicazione dell'art. 1, c. 1091, L. 30 dicembre 2018, n. 145, relative agli incentivi per il potenziamento della riscossione dei tributi comunali;

Rilevato che l'art. 68, c. 1, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo eventuali risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

Dato atto che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 a oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";

Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022, nell'ammontare complessivo pari ad € 102.645,00 (di cui importo unico consolidato anno 2017 pari ad euro 99.414,00) come da prospetto "*Fondo risorse decentrate - anno 2022*", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (**ALL. A**);

Che il totale delle destinazioni fisse e vincolate sono pari ad euro 80.622,00, mentre le risorse da destinare sono pari ad euro 22.023,00, di cui 186,00 economie del CCDI 2021 e € 1.690,56 per indennità di turnazione già liquidata durante il 2022;

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

DETERMINA

- 1) Di costituire, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2022, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 (**ALL. A**), con somme presunte da destinare pari ad € 22.023,00 ;
- 2) Di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2022 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 3) Di dare atto, inoltre, che il Fondo è stato determinato anche in relazione a quanto disposto dall'art. 33, c. 2, sulla base del numero presunto di dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2022 e che solo dopo tale data sarà possibile definire l'ammontare esatto del Fondo, in considerazione dell'effettivo numero di dipendenti;
- 4) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2022 relativi alla spesa del personale;
- 5) Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2022 entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV).
- 6) Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la spesa presunta di € 17.000,00, a carico del bilancio dell'esercizio 2022, di utilizzare per l'economia anno 2021, di € 186,00, l'impegno contabile n.277/2022, e di impegnare l'importo rimanente pari ad € 3.146,44 successivamente alla variazione di bilancio che verrà fatta entro la fine dell'anno, per un importo complessivo presunto pari ad € 20.332,44 (al netto di indennità di turnazione già liquidata nel 2022):

Piano dei conti finanziario	U.1.01.01.01.004	Codice Bilancio	di 01.10-1.01		
Capitolo	2164	Descrizione	Fondo contratto collettivo integrativo decentrato		
Articolo	00	Descrizione			
SIOPE		CIG		CUP	
Creditore					
Rif. Pren. Rif. Imp.		Importo €	17.000,00		
Causale	Fondo contratto collettivo integrativo decentrato Anno 2022				

Piano dei conti finanziario	U.1.01.01.01.004	Codice Bilancio di	01.10-1.01		
Capitolo	2163	Descrizione	Fondo contratto collettivo integrativo decentrato (avanzo vinc.cap.e.n.12)		
Articolo	00	Descrizione			
SIOPE		CIG		CUP	
Creditore					
Rif. Pren. Rif. Imp.	277/2022	Importo €	186,00		
Causale	Fondo contratto collettivo integrativo decentrato Anno 2022				

- 7) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

- 8) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 153, comma 5, ed all'art.151, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e succ. mod. ed int., il presente atto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale
- 9) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;
- 10) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 11) Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Dott. Salvatore Borelli;
- 12) Di stabilire che la presente determinazione:
 - È esecutiva dal momento dell'apposizione del visto contabile attestante la copertura finanziaria.
 - Vrà inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'Area Finanziaria.
 - Vrà pubblicata all'albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

Parere di Regolarità Tecnica

AREA 2: Finanziaria e Personale

Il responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs n. 267/2000 la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Sersale, lì 14/11/2022

Il Responsabile dell'Area
F.to DOTT. SALVATORE BORELLI

Il responsabile del procedimento interessato attesta la regolarità tecnica dell'istruttoria ai sensi dell'art. 6 lettera a) della Legge n. 241/1990.

Sersale, lì 14/11/2022

Il Responsabile del Procedimento
F.to DOTT. SALVATORE BORELLI

Attestazione della Copertura Finanziaria della Spesa

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Capitolo - Articolo	Importo	Codici Bilancio	Esercizio
2022 - IM - 277.01	2163.0	186,00	1.10-1.1	2022

Attestazione della Copertura Finanziaria della Spesa

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Capitolo - Articolo	Importo	Codici Bilancio	Esercizio
2022 - IM - 343.01	2164.0	17.000,00	1.10-1.1	2022

Sersale, lì 14/11/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to DOTT. SALVATORE BORELLI

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Pubblicazione

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.